

Associazione Intercomunale del Bacino del “Cellina-Meduna”
tra i Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola

COMUNE di Zoppola

(Provincia di Pordenone)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI ZOPPOLA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19 dicembre 2012, n. 49)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Generalità sull’istituzione dell’Associazione Intercomunale
- Art. 2 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 3 – Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati
- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 – Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 – Responsabile del trattamento dei dati
- Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere ai dati custoditi nella sala di controllo
- Art. 10 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza
- Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 - Obblighi degli operatori
- Art. 14 – Provvedimenti attuativi e Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati

- Art. 15 - Diritti dell’interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 16 - Sicurezza dei dati
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 20 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 21- Tutela

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Modifiche regolamentari
- Art. 23 – Norma di rinvio
- Art. 24 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 25 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Generalità sull’istituzione dell’Associazione intercomunale

In attuazione della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 *“Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”* - art. 22 *“Associazioni intercomunali”*, i Comuni di CORDENONS, ZOPPOLA, SAN QUIRINO e SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA hanno approvato una *“Convenzione-quadro”* per la gestione in forma associata di alcuni servizi.

Tale *“Convenzione-quadro”* è stata approvata dal Comune di Zoppola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.03.2007; previa approvazione della *“Conferenza dei Sindaci”* dell’Associazione Intercomunale, il Comune di Zoppola ha approvato la *“Convenzione attuativa per la gestione in forma associata di funzioni attinenti il Corpo Unico di Polizia Municipale”* con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.06.2007.

Tale *“Convenzione attuativa”* (art. 1) ha istituito il *“Corpo Unico di Polizia Municipale”* che ha sede nell’ *“Ufficio-comune”* presso il Comune di CORDENONS (PN), il quale opererà in qualità di *“Ente-capofila”* autorizzato ad agire in rappresentanza degli Enti associati (art. 5). Alla direzione del Corpo Intercomunale è stato designato il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di CORDENONS (art. 7).

L’art. 8, comma 5, della citata *“Convenzione attuativa”* stabilisce che *“...entra a far parte del Corpo Unico tutto il personale appartenente all’area di Vigilanza (operatori di Polizia Municipale ed amministrativi) in servizio presso i Comuni aderenti all’Associazione....detto personale, di norma, continuerà ad operare presso l’Ente di appartenenza, conservando il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza ma dipendendo dal Comandante per quanto riguarda l’organizzazione ed il coordinamento ed i servizi da svolgere....”*.

Si dà atto che a tutto il personale di Polizia Locale che opera indistintamente nel territorio dell’Associazione Intercomunale è stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con Decreti individuali della Prefettura-U.T.G. di PORDENONE, validi per il territorio dei quattro Comuni appartenenti alla citata Associazione Intercomunale.

Nel presente Regolamento, pertanto, si intende:

- per **“Associazione Intercomunale”**, l’Associazione Intercomunale del Bacino del *“Cellina-Meduna”* tra i Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola;
- per **“Comune associato”**, il Comune che emana il presente Regolamento;
- per **“Comune-capofila”**, il Comune di Cordenons ove ha sede l’Ufficio-comune e il Comando del Corpo Unico di Polizia Locale;
- per **“territorio di competenza”**, il territorio dell’Associazione Intercomunale tra i Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola;
- per **“Corpo Unico di Polizia Locale”**, il *“Corpo Unico di Polizia Municipale”* istituito ai sensi della *“Convenzione attuativa”* per la gestione associata di funzioni di Polizia Locale.
- per **“Comandante”**, il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale.

Art. 2 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale nonché il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi. Tale impianto, realizzato anche con i finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è stato realizzato nell’ambito dell’impianto complessivo di videosorveglianza dell’Associazione Intercomunale.

2. La normativa di riferimento osservata è la seguente:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, di seguito definito D. Lgs. n. 196/2003;
- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, di seguito definito D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 *“Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”*, di seguito definito D.P.R. n. 616/1977;

- Legge n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, di seguito definita L. n. 112/1998;
- Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni in Legge n. 38 del 23 aprile 2009, di seguito definita L. n. 38/2009;
- Legge n. 65 del 07 marzo 1986 “legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, di seguito definita L. n. 65/1986;
- Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 14 agosto 2008 “Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 21/2007”, di seguito definita L.R. n. 9/2008;
- Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 29 agosto 2009 “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”, di seguito definita L.R. n. 9/2009;
- Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, di seguito definita L. n. 241/1990 s.m.i.;
- Legge n. 300 del 20 maggio 1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, di seguito definita L. n. 300/1970;
- Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.

3. Vengono altresì osservati i principi del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004, della Circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/A/421.2/70/195960 del 06 agosto 2010 e del Decreto del Ministro dell’Interno del 05 agosto 2008.

4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti norme in materia di videosorveglianza e ad ogni successiva modifica e/o integrazione.

ART. 3 – Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. L’uso dei sistemi di videosorveglianza del territorio comunale è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del concetto di “sicurezza urbana” di cui alla legge n. 38/2009 s.m.i., così come individuato dal decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, nonché secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;
- b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’amministrazione comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) controllare determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, secondo le previsioni di cui al capitolo n. 5.2 del Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010;
- e) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici nei casi previsti dal capitolo n. 4.3 del citato Provvedimento del Garante Privacy.

2. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può comportare un trattamento di dati personali tale da incidere sul diritto delle persone alla propria dignità, riservatezza ed identità personale.

3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Zoppola nell’ambito del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. Presso l’Ufficio di Polizia Locale di Zoppola e presso la centrale operativa del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Associazione intercomunale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

ART. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati

1. Il Comune di Zoppola effettua il trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, in conformità ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come previsti e disciplinati dal D. Lgs. n. 196/2003.

2. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", il Comune di Zoppola, nelle sue articolazioni interne e presso il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Associazione Intercomunale, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Zoppola, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R. n. 9/2009 nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del personale di Polizia Locale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Zoppola, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 8 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco pro-tempore, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando del Corpo Unico di Polizia Locale, è individuato con apposito decreto di nomina del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere ai dati custoditi nella sala di controllo

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala server della Polizia Locale presso il Comune di Zoppola e nella sala di controllo del Comando del Corpo Unico di Polizia Locale presso il Comune di CORDENONS, dove sono ubicate le attrezzature informatiche necessarie alla loro gestione. L'accesso ai predetti locali e ai dati ivi custoditi, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento, al personale in servizio del Corpo Unico di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi come di seguito specificati.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala server e alla sala di controllo centrale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dei software installati, il personale addetto alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati con le prescrizioni del caso.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina i Preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori in servizio presso il Corpo Unico di Polizia Locale, valutati i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che diano idonea garanzia sul rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli Preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi dovranno essere istruiti con idonei corsi di formazione al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli Incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, ai Preposti come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli Incaricati saranno dotati di password di accesso ai sistemi in funzione dei profili di autorizzazione definiti dal Responsabile del trattamento con l'atto di nomina.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità sopra indicate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il

titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati nei server ubicati in apposito locale della sede di Polizia Locale presso il Comune di Zoppola e nella sala centrale di controllo del Comando del Corpo Unico di Polizia Locale presso il Comune di CORDENONS, e visualizzati su monitor a ciò dedicati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Come previsto dall'art. 6, comma 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009 e secondo le modalità previste dal capitolo n. 3.4 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate per un tempo non superiore a **7 (sette) giorni successivi alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione su richiesta dell'Autorità di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme a principi generali di proporzionalità e di non eccedenza.
2. Il Comune di Zoppola, adotterà modalità di trattamento rispettose dei principi in materia di trattamento dei dati personali, delimitando l'uso dello zoom e l'angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa di particolari non rilevanti e di spazi interni relativi alle abitazioni private, anche mediante opportuna programmazione e/o oscuramento automatico delle riprese.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la loro conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità consentite e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

Art. 14 – Provvedimenti attuativi e informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Zoppola, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e in osservanza alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale, individua le zone del territorio comunale da sottoporre al servizio di videosorveglianza ai sensi della L. n. 38/2009, come risultanti dalla planimetria allegato A) che forma parte integrante e sostanziale al presente regolamento.
2. In tali zone, in cui saranno installate le telecamere, affiggerà adeguata segnaletica permanente conforme ai modelli semplificati di "Informativa Minima" riportati nel Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010. Il Comune stesso, inoltre, pubblica nel proprio sito Internet istituzionale l' "Informativa completa" prescritta dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai sensi del punto 3.1.1, lett. A) del Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010, in deroga al comma precedente, l'informativa potrà non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, Prevenzione, Accertamento o repressione di reati.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

c1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. C1 del presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile mediante lettera, telefax o posta elettronica certificata (P.E.C.), i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 30 (trenta) giorni.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante Privacy, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e, comunque, in forma aggregata.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice Privacy approvato con decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice Privacy approvato con decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Zoppola e del Corpo Unico di Polizia Locale a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone Incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato in precedenza.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di intervenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la Protezione dei Dati Personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere recepiti.
2. ***Alla data di cessazione del Servizio Associato di Polizia Municipale l'efficacia del presente regolamento si intende immediatamente riferita al solo territorio dei singoli Comuni interessati. I Comuni stessi, pertanto, provvederanno con analoga decorrenza all'aggiornamento e pubblicità delle nomine dei nuovi soggetti competenti al trattamento dei dati personali acquisiti dal sistema di videosorveglianza.***
3. ***A decorrere dalla suddetta data di cessazione, in ossequio alle norme sul trattamento dei dati personali, ciascun Comune gestirà sotto la propria diretta responsabilità il rispettivo sistema di videosorveglianza.***
4. ***Analoga procedura sarà applicata anche nell'ipotesi di costituzione di nuove forme associative ai sensi della L.R. n. 1/2006 e s.m.i..***

23 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, dalla L. n. 38/2009 e dal Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8/4/2010.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990 s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria, nella sede della Polizia Locale presso il Comune di Zoppola, nel Comando del Corpo Unico di Polizia Locale presso il Comune-capofila di CORDENONS.
2. Copia del regolamento sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune di Zoppola.
3. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso a:
 - Prefetto di Pordenone, quale Presidente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
 - Questura di Pordenone;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pordenone;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone;
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione – Servizio Polizia Locale e Sicurezza – Udine.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune di Zoppola. Da tale data è abrogato ogni precedente regolamento comunale in materia.
2. Il sistema di videosorveglianza finanziato con specifico contributo regionale e approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tramite la Prefettura - U.T.G. di Pordenone con atto n. 0020440/Area I del 27/9/2010 riguarda i territori dei Comuni di CORDENONS, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, SAN QUIRINO e ZOPPOLA. La sua attivazione, pertanto, dovrà essere preceduta dall'approvazione del suddetto regolamento-tipo da parte di tutti i Comuni associati, con le conseguenti comunicazioni e notifiche al Garante per la Protezione dei Dati Personali ed alle Autorità competenti, oltre che al collaudo tecnico generale degli impianti stessi.